

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

Corso di Specializzazione in Psicoterapia

TRA

L'Istituto Strategico - Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica (di seguito nominata Istituto), con sede in Roma, viale Oceano Atlantico n. 13, C.A.P. 00144, legalmente rappresentato dalla dott. Francesca Mastrantonio, nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] il cui ente gestore è l'IIRIS FORM SRL con sede legale in Roma, viale Oceano Atlantico n. 13, C.F. 97819770583 P.IVA13988901008, legalmente rappresentata da Francesca Mastrantonio nata a [REDACTED] domiciliata in Roma [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED]

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Ente ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

- che l'Istituto ha richiesto l'abilitazione al MIUR, ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, a svolgere un Corso quadriennale di specializzazione post laurea in psicoterapia e che con Decreto del 6/12/2016 il MIUR abilita l'Istituto ad attivare ed istituire un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale chiesto nell'istanza di riconoscimento;
- che nell'ambito di tale corso è previsto che gli allievi effettuino un tirocinio annuale di 150 ore presso strutture pubbliche o private convenzionate con la regione;
- che a tal scopo l'Istituto chiede di poter stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio di psicoterapia previsto per i propri allievi;
- che l'Istituto, in cambio della frequenza dei propri tirocinanti nelle strutture indicate, garantisce partecipazione a seminari e altri contributi formativi per il personale operante nei servizi coinvolti nella formazione pratica degli studenti, senza costi per la struttura.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio formativo presso le proprie strutture sanitarie un numero massimo di due (2) allievi per ogni anno accademico. L'Istituto si impegna a far svolgere tutte le ore di tirocinio previste per il corso di studio, 150 ore annue, presso le strutture dell'Ente ospitante.

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano rapporto di lavoro e impegno di spesa da parte dell'ASL di Viterbo.

ART. 2

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

- a) l'Istituto proporrà i nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgersi nelle strutture dell'Ente ospitante nel limite dei posti disponibili;

b) L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con l'UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it.

c) le attività di tirocinio verranno svolte con la supervisione ed il coordinamento del Tutor Aziendale in servizio presso l'UOC Psicologia dell'ASL di Viterbo, assegnati quale tutor dal responsabile della struttura, gli stessi espletteranno tale attività a titolo gratuito e in orario di servizio.

d) Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ART. 3

La presente convenzione ha validità di anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con un preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

ART. 4

L'Istituto si impegna a nominare un tutor interno per dare supporto all'allievo e allo stesso Ente ospitante nell'organizzazione del tirocinio. Fornirà il nominativo e i recapiti del tutor insieme al nominativo del tirocinante.

ART. 5

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante è comunque tenuto a:

- svolgere le attività stabilite dai responsabili della struttura;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza.

ART. 6

Il soggetto promotore attiverà assicurazione in favore di ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutico all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

L'Istituto offre, a titolo gratuito, agli operatori dell'Ente ospitante le attività formative ovvero le supervisioni ai progetti aziendali che verranno concordate tra le parti in proporzione al numero dei tirocini ospitati.

ART. 8

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

ART. 9

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel

corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

ART. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

ART. 12

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Viterbo, _____

Per Istituto Strategico
Scuola di specializzazione in
psicoterapia strategica

Per ASL di Viterbo

La legale rappresentante
Dott. Francesca Mastrantonio

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni